



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1815 del 08/07/2021

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

Ufficio Lavori Pubblici

Oggetto

ORIGINALE

"Lavori di ristrutturazione del campo di calcio ex Casmez ubicato in Iglesias - località "Monte Figu" mediante il rifacimento in erba sintetica - Intervento di completamento".
C.U.P.: E31J20000080004 C.I.G.: 857321372C. Autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e all'utilizzo dei locali spogliatoi e bagni.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il dirigente

Vista la normativa di riferimento:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») per le parti ancora in vigore;
- vigente Statuto Comunale;
- vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
- Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109) e successive modificazioni;
- Articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm., ed in particolare l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265), ed in particolare:
 - l'articolo 107 che riporta “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
 - gli articoli 147-bis, 151 comma 4 e 183 comma 9 disciplinanti le modalità di assunzione degli atti di impegno;
 - l'articolo 191 riportante “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese”;
 - l'articolo 192 che disciplina le “Determinazioni a contrarre e relative procedure”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nel testo vigente;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm. e ii.;

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. Misure urgenti in materia di sicurezza) recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm. e ii., ed in particolare l'art. 23 recante "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- Decreto legislativo 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure);

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 (Art. 170, comma 1, D.lgs 267/2000)";
- la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: "Bilancio triennale 2021-2023. Approvazione";

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di gestione (finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 2021:

- deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto: "Approvazione PEG finanziario";
- deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 2021-2023;

Visti i seguenti decreti del Sindaco:

- n.08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: "Conferimento incarichi dirigenziali";
- n.03 del 18.03.2021 avente ad oggetto: "Segretario Generale titolare della Segreteria Convenzionata tra la Provincia del Sud Sardegna e i Comuni di Iglesias e Vallermosa, Dott.ssa Lucia Tegas, dal 18 marzo 2021. Adempimenti".

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n.2805 del 17/11/2020 è stata indetta la procedura di gara "negoziata" per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione

lavori misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento denominato: "Lavori di ristrutturazione del campo di calcio ex Casmez ubicato in Iglesias - località "Monte Figu" mediante il rifacimento in erba sintetica - Intervento di completamento";

- con la determinazione dirigenziale n.2876 del 19/11/2020 il suddetto servizio è stato aggiudicato all'Ing. Pietro Pasella con studio professionale in Calangianus (SS);
- con la determinazione dirigenziale n.3081 del 04/12/2020 è stata disposta la nomina del responsabile del procedimento;
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n.225 del 21/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di ristrutturazione del campo di calcio ex Casmez ubicato in Iglesias - località "Monte Figu" mediante il rifacimento in erba sintetica - Intervento di completamento", per un valore complessivo di €410.000,00, di cui €329.109,21 per lavori e €80.890,79 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- con determinazione Dirigenziale n.3309 del 23/12/2020 è stata rettificata la determinazione dirigenziale n.2782 del 12/11/2020;
- con determinazione Dirigenziale n.3350 del 29/12/2020 è stata rettificata la determinazione dirigenziale n.2876 del 19/11/2020 per quanto concerne la modifica dell'impegno di spesa;
- con determinazione dirigenziale n.3392 del 31/12/2020 è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in parola da esperirsi mediante <<procedura negoziata>> (art. 3, comma 1, lett. uuu) del D.Lgs. 50/2016) ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione basato sul "minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari", trattandosi di corrispettivo contrattuale da stipulare "a misura", procedendo altresì, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, sull'importo complessivo posto a base d'asta di €329.109,21 (oltre Iva di legge), di cui €324.761,65 per lavori soggetti a ribasso ed €4.347,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con determinazione dirigenziale n.1029 del 21/04/2021 si è proceduto con l'approvazione della proposta di aggiudicazione e con la contestuale aggiudicazione definitiva in favore della ditta "AT & T Srl Costruzioni Generali", con sede in con sede in Sassari (SS), per un importo complessivo di € 240.962,40 (IVA esclusa), di cui €236.614,84 per lavori al netto del ribasso del 27,142% offerto in sede di gara, ed €4.347,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 21/06/2021 il dirigente del Settore Tecnico - Manutentivo dott. ing. Pierluigi Castiglione ed il Signor Alberto Ticca Rappresentante Legale dell'Impresa "AT & T S.R.L." con sede in Sassari, Viale Adua n. 4, hanno sottoscritto il contratto d'appalto

per l'affidamento dei lavori in parola, Rep.8963/2021, per un corrispettivo di €240.962,40 di cui €236.614,84 per lavori al netto del ribasso del 27,142% offerto in sede di gara, ed €4.347,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'iva nella misura di legge;

- in data 02/07/2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori ove si specifica che il termine per l'ultimazione dei lavori viene individuato in giorni 150 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale stesso e, conseguentemente, l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 29/11/2021;

Vista l'istanza prot. gen. n.28662 del 05/07/2021, integrata con la documentazione acquisita al prot. generale col n.29371 del 07/07/2021, per l'autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, presentata dalla ditta "AT & T Srl Costruzioni Generali", appaltatrice dei lavori, per lavorazioni inerenti la categoria prevalente OS6 e la categoria OG1 meglio specificate nel contratto di subappalto allegato all'istanza, per un importo presunto di lavori pari a €83.000,00 di cui €80.728,49 per lavori soggetti a ribasso ed €2.271,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nei confronti della ditta: "CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.r.l.", con Sede in Via delle Canne 10 – San Sperate P. IVA 02596180923;

Vista l'istanza prot. gen. n.29263 del 07/07/2021, per la messa a disposizione dei locali spogliatoi e bagni, per la durata del periodo contrattuale, a servizio del personale di cantiere, presentata dalla ditta "AT & T Srl Costruzioni Generali";

Vista la documentazione allegata alla richiesta di subappalto e in particolare:

- ✓ richiesta di autorizzazione al subappalto;
- ✓ contratto di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice (prot. gen. n.28662 del 05/07/2021);
- ✓ allegato n.1 al contratto di subappalto contenente l'indicazione di dettaglio delle lavorazioni oggetto di subappalto e analisi dei prezzi voce AP.07.00107.001 per la quale è previsto il subappalto della sola posa in opera (prot. generale col n.29371 del 07/07/2021);
- ✓ Durc subappaltatore;
- ✓ piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore;
- ✓ n.3 allegati al POS del subappaltatore (protocollo anti contagio covid-19 e relativa modulistica);
- ✓ visura Camera di Commercio del subappaltatore;
- ✓ copia della SOA del subappaltatore dalla quale si evince la qualificazione nella prevista categoria OG6 con la classifica III-bis e OG1 con la classifica III-bis;
- ✓ dichiarazione organico medio annuo del subappaltatore;
- ✓ dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- ✓ dichiarazione del subappaltatore circa l'insussistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
- ✓ dichiarazione del subappaltatore attestante l'esclusione di provvedimenti ex art. 14 D. Lgs. 81/2008;
- ✓ dichiarazione del subappaltatore attestante l'esclusione di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;
- ✓ dichiarazione conto dedicato dell'impresa subappaltatrice;

Visto l'art. 9 del contratto d'appalto rep. 8963/2021 in cui si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa e dagli atti di gara determinate lavorazioni relative alle categorie OS6 (prevalente) e OG1;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
- l'art.105 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 stabilisce che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
- ai sensi di quanto previsto dall'art.49, comma 1, lettera a) del D.L. 31 maggio 2021, n.77, a partire dal 01/06/2021 - data di entrata in vigore del D.L. 77/2021 - e fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
- ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, i soggetti affidatari dei contratti pubblici possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle condizioni ivi indicate;

Rilevato, dal contratto di appalto, che l'appaltatore intende subappaltare una serie di lavorazioni ricadenti nelle categorie OS6 e OG1, entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa;

Accertato che:

- ✓ sono verificate le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del predetto art. 105 c.4, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di autorizzazione al subappalto;
- ✓ l'importo del subappalto non supera la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto d'appalto;
- ✓ per quanto attiene la lavorazione per le quali viene subappaltata la sola posa in opera (art. AP.07.00107.001) è stato verificato, mediante raffronto delle analisi dei prezzi offerti con quelle di progetto, che nessun ribasso è stato effettuato sul costo della manodopera;
- ✓ l'importo di €80.728,49 per lavori soggetti a ribasso ricade nelle seguenti categorie, come si evince nella tabella elaborata in sede istruttoria dall'ufficio tecnico comunale e depositata agli atti del procedimento:
 - €39.722,00 categorie OS6;
 - €41.006,49 categorie OG1;
- ✓ la quota parte degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad €2.271,51;

Ritenuto, di provvedere, ai sensi dell'art. 105 c.18 del D.Lgs 50/2016 al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del subappalto, ricorrendo i presupposti di legge, non essendo trascorsi i termini di 30 gg dalla presentazione dell'istanza;

Richiamate le norme che regolano l'istituto del subappalto per cui:

- Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo (rectius: di cui al secondo periodo);
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a questa amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Ritenuto di richiamare l'appaltatore all'integrale rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 art. 105, così come specificato nella comunicazione di subappalto;

Dato atto che dalla documentazione prodotta si evince che non risultano forme di controllo e/o collegamento tra l'appaltatore e la ditta sub appaltatrice;

Precisato che i pagamenti relativi ai lavori realizzati in subappalto verranno effettuati in favore dell'appaltatore che provvederà a sua volta a pagare il subappaltatore trasmettendo alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate, nel rispetto delle prescrizioni del contratto di subappalto e degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, che saranno effettuati mediante bonifico su conto dedicato del subappaltatore;

Verificata, ai sensi e per quanto disposto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la regolarità contributiva all'atto della richiesta dell'impresa affidataria "AT & T Srl Costruzioni Generali" in adempimento alla normativa inerente il d.u.r.c. (documento unico di regolarità contributiva) attraverso Durc On Line con esito regolare, prot. INAIL_26535920 in data 09/03/2021, con scadenza validità il 07/07/2021;

Accertata, ai sensi e per quanto disposto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la regolarità contributiva dell'impresa subappaltatrice "CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.r.l." in adempimento alla normativa inerente il d.u.r.c. attraverso Durc On Line con esito regolare, prot. INPS_25723233 in data 08/04/2021, con scadenza validità il 06/08/2021;

Dato atto che, ai sensi e per quanto disposto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;

Precisato che:

- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è il seguente: E31J20000080004;
- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente: 857321372C;
- per quanto attiene la sottoscrizione della apposita clausola contrattuale e la dichiarazione di conto dedicato, trattasi di adempimenti che sono stati assolti in sede di sottoscrizione del contratto d'appalto e che, pertanto, il contenuto di quest'ultimo reca appositi riferimenti in materia;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

Ritenuto di poter procedere ad autorizzare il richiesto subappalto;

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

1. autorizzare il subappalto - ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 - chiesto dalla ditta "AT & T Srl Costruzioni Generali" di Sassari, appaltatrice dei lavori, per lavorazioni inerenti la categoria prevalente OS6 e la categoria OG1 meglio specificate nel contratto di subappalto allegato all'istanza, per un importo presunto di lavori pari a €83.000,00 di cui €80.728,49 per lavori soggetti a ribasso ed

€2.271,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nei confronti della ditta: "CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.r.l.", con Sede in Via delle Canne 10 – San Sperate P. IVA 02596180923;

2. in relazione a quanto riportato nell'art.13 del contratto di subappalto si precisa che ai sensi dell'art.105 comma 2 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016 è fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del medesimo dispositivo;
3. dare atto che l'appaltatore è tenuto al rispetto delle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici;
4. porre a carico dell'appaltatore l'onere dell'integrale rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 coordinato con il decreto legislativo 56/2017;
5. dare atto che i pagamenti relativi ai lavori realizzati in subappalto verranno effettuati in favore dell'appaltatore che provvederà a sua volta a pagare il subappaltatore trasmettendo alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate, nel rispetto delle prescrizioni del contratto di subappalto e degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, che saranno effettuati mediante bonifico su conto dedicato del subappaltatore;
6. concedere l'utilizzo dei locali spogliatoi e bagni, per la durata del periodo contrattuale, a servizio del personale di cantiere, previa sostituzione della serratura a cura dell'appaltatore;
7. dare atto che la presente determinazione non comporta spesa a carico dell'Ente, oltre quella impegnata per la realizzazione dell'intervento;
8. trasmettere la presente determinazione alla Direzione Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva affinché provveda alle verifiche di competenza;
9. rilevare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che il presente provvedimento non prevede nuovi impegni di spesa, né diminuzioni di entrata e, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile ed è immediatamente eseguibile;
10. attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione finanziaria o patrimoniale del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;
11. adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ed a quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 ("Decreto trasparenza");

12.dare atto che la presente determinazione sarà resa disponibile, attraverso il supporto informatico gestionale degli atti amministrativi dell'Ente.

Documenti depositati agli atti:

- ✓ Durc appaltatore "AT & T Srl Costruzioni Generali";
- ✓ Durc subappaltatore "CIS COSTRUZIONI DEPLANO S.r.l.";
- ✓ richiesta di autorizzazione al subappalto;
- ✓ contratto di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice (prot. gen. n.28662 del 05/07/2021);
- ✓ allegato n.1 al contratto di subappalto contenente l'indicazione di dettaglio delle lavorazioni oggetto di subappalto e analisi dei prezzi voce AP.07.00107.001 per la quale è previsto il subappalto della sola posa in opera (prot. generale col n.29371 del 07/07/2021);
- ✓ piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore;
- ✓ n.3 allegati al POS del subappaltatore (protocollo anti contagio covid-19 e relativa modulistica);
- ✓ visura Camera di Commercio del subappaltatore;
- ✓ copia della SOA del subappaltatore;
- ✓ dichiarazione organico medio annuo del subappaltatore;
- ✓ dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ✓ dichiarazione del subappaltatore circa l'insussistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
- ✓ dichiarazione del subappaltatore attestante l'esclusione di provvedimenti ex art. 14 D. Lgs. 81/2008;
- ✓ dichiarazione del subappaltatore attestante l'esclusione di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;
- ✓ dichiarazione conto dedicato dell'impresa subappaltatrice;
- ✓ tabella suddivisione categorie redatta dall'ufficio tecnico comunale

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo